

Classificazione : Art. 4 CEDU – Violazioni del “divieto di schiavitù” e del “divieto di lavoro forzato” – Nozione di “**tratta di persone per finalità di sfruttamento della prostituzione**” – Nozione di “lavoro forzato o obbligatorio” – Rinvio alle norme di diritto internazionale convenzionale – Abuso di potere su una persona vulnerabile, mediante coercizione individuale e/o inganno della vittima – **Necessità di avviare indagini tempestive** - Necessità di tutelare la persona offesa dei reati di “tratta di persone per finalità di sfruttamento della prostituzione”, tenendo conto della sua **condizione di vittima di traumi psicologici**, allo scopo di garantire la genuinità delle sue dichiarazioni accusatorie.

Riferimenti normativi convenzionali : Artt. 4 CEDU; Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale, ratificata nell’ordinamento italiano dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 2 e 3; Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

Riferimenti normativi per l’ordinamento italiano : Artt. 600, 600-*bis*, 601, 602, 416, comma sesto, cod. pen., così come novellate dalla legge 11 agosto 2003 n. 228 e, successivamente, dal d.lgs. 18 febbraio 2014, n. 14; artt. 3 e 4 legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Riferimenti giurisprudenziali : Sentenze CEDU : Mihalache contro Romania, n. 5401/10, 8 luglio 2019; V.C. contro Italia, n. 54227/14, 1 febbraio 2018; Chowdury e altri contro Grecia, n. 21884/15, 30 marzo 2017; Meier contro Svizzera, n. 10109/14, 9 febbraio 2016; Delfi AS contro Italia, n. 64569, 16 giugno 2015; Sampech contro Italia, n. 55546/09, 19 maggio 2015; C.N. contro Regno Unito, n. 4239/08, 13 novembre 2012; M. e altri contro Italia e Bulgaria, n. 40020/03, 31 luglio 2012; Rantsev contro Cipro, n. 25965/04, 7 gennaio 2010.

Sentenze della Corte di cassazione: Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, P., Rv. 278051-01; Sez. 3, n. 50561 dell’08/10/2015, G., Rv. 273421-01; Sez. 5, n. 39797 del 10/06/2015, Rv. 265182-01; Sez. 5, n. 4005 del 24/09/2010, Rv. 248899-01; Sez. 1, n. 37087 del 29/09/2010, Zebet, Rv. 248581-01; Sez. 3, n. 21630 dell’08/06/2010, E., Rv. 247641-01; Sez. 5, n. 23368 dell’8 maggio 2008, Ciuciu, Rv. n. 240487-01; Sez. 3, n. 42442 del 06/05/2010, E., Rv. 247641-01; Sez. 3, n. 3368 del 20/12/2004, dep. 2005, Galiceanu, Rv. 231113-01; Sez. 3, n. 42442 del 20/10/2003, Sorbo, Rv. 226998-01.

Pronuncia segnalata

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, S.M. contro Croazia, 25 giugno

Abstract

*Per la configurazione del **reato di "tratta di persone"**, occorre la compresenza di tre elementi costitutivi: un'attività iniziale (come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone); l'utilizzo di mezzi adeguati alla realizzazione della condizione di assoggettamento della vittima (inclusa la minaccia dell'uso o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, come il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una posizione vulnerabile, l'offrire o l'accettare pagamenti o benefici per ottenere il controllo su un'altra persona); il perseguimento di un obiettivo criminoso collegato allo sfruttamento del soggetto passivo del reato (come lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale).*

Nell'ipotesi in cui si procede per il reato di "tratta di persone per finalità di sfruttamento della prostituzione", occorre tenere conto della condizione di vittima di gravi reati a sfondo sessuale della persona offesa, che impone l'attivazione di meccanismi di tutela della sua posizione dichiarativa, necessari anche alla luce dei traumi psicologici patiti dalla vittima. L'assenza di adeguati meccanismi determina un difetto di tutela della vittima, incentrando il procedimento penale su un confronto tra posizioni processuali disomogenee, non potendosi collocare su uno stesso piano probatorio le dichiarazioni rese dalla vittima e quelle rese dalla persona offesa.

Il caso

La ricorrente, S.M., è una cittadina croata che, nel 2012, denunciava un ex ufficiale di polizia, T.M., accusandolo di averla adescata su *Facebook* – promettendole che le avrebbe trovato un impiego lavorativo – e di averla costretta a prostituirsi per diversi mesi nel corso del 2011, presso un'abitazione dove la donna si incontrava con clienti procurati dal predetto T.M. In questo arco temporale, la donna veniva sottoposta a pressioni psicologiche e minacce da T.M., che la ponevano in una **condizione di sottomissione**, venendo costretta a consegnare al suo sfruttatore un importo corrispondente alla metà delle somme percepite con la sua attività di meretricio.

La donna, quindi, dopo essere stata costretta a prostituirsi per diversi mesi, riusciva a sottrarsi allo sfruttamento impostole da T.M., trovando rifugio presso un'amica.

La ricorrente, infine, si determinava a denunciare il suo sfruttatore alle Forze dell'ordine croate, dopo che, allontanatasi dall'abitazione in cui era segregata, veniva minacciata da T.M., che le indirizzava diversi messaggi intimidatori tramite *Facebook*.

Avviate le indagini, eminentemente incentrate sulle dichiarazioni della persona offesa, nel 2013, T.M. veniva sottoposto a processo per il reato di "tratta di esseri umani" e,

all'esito del giudizio di primo grado, veniva assolto, sull'assunto che le accuse della vittima si erano rivelate inaffidabili e contraddittorie. Secondo l'Autorità giudiziaria croata, tali discrasie dichiarative riguardavano soprattutto le incongruità espositive relative alle modalità con cui la vittima si era sottratta all'attività di sfruttamento alla quale era stata sottoposta da T.M., trovando riparo presso l'abitazione di un'amica.

L'Autorità giudiziaria croata riteneva che la persona offesa aveva offerto spontaneamente le prestazioni sessuali di cui si controverte.

La ricorrente, quindi, proponeva appello contro l'assoluzione di T.M. che, nel 2014, veniva respinto dall'Autorità giudiziaria croata.

Nel ricorso S.M. lamentava la violazione dell'art. 4 CEDU, che disciplina il "divieto di schiavitù" e il "divieto del lavoro forzato", sostenendo che le Autorità giudiziarie croate non avevano fornito una risposta procedurale adeguata alle sue accuse contro T.M., pur riconoscendo, nella fase iniziale del procedimento penale contro il presunto sfruttatore, la sua condizione di soggetto passivo del reato di "tratta di persone".

Le risposte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'inquadramento della "tratta di persone"

La Corte europea dei diritti dell'uomo, rispondendo alle doglianze proposte da S.M., in riferimento all'art. 4 CEDU, affrontava preliminarmente la questione dell'inquadramento della "tratta di persone", richiamando il diritto internazionale convenzionale, che richiede, per la configurazione di tale reato, la compresenza di tre elementi costitutivi: **un'attività iniziale** (come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone); **l'utilizzo di mezzi adeguati** alla realizzazione della condizione di assoggettamento della vittima (inclusa la minaccia dell'uso o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, come il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una posizione vulnerabile, l'offrire o l'accettare pagamenti o benefici per ottenere il controllo su un'altra persona); il perseguimento di un obiettivo criminoso collegato allo sfruttamento del soggetto passivo del reato di "tratta di persone" (come lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale).

La Corte, inoltre, chiariva che il concetto di "**tratta di persone**", cui si correla il concetto di "**lavoro forzato o obbligatorio**" – pur non essendo tale nozione rilevante nel caso in esame – si riferisce sia alla tratta nazionale sia alla tratta transnazionale, con la conseguenza che, *stricto sensu*, la sua configurazione prescinde dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, nazionale o transnazionale, essendo possibile concretizzare tali condotte illecite anche attraverso comportamenti monosoggettivi, purché posti in essere con le modalità sopra richiamate.

Le conclusioni della Corte

In questa cornice ermeneutica, la Corte europea riteneva che le Autorità giudiziarie croate, pur avendo proceduto nei confronti di T.M. per il reato di "tratta di persone", sottoponendolo a processo, non avevano tenuto adeguatamente conto della condizione di vittima di gravi reati a sfondo sessuale di S.M. Tale condizione, che peraltro era emersa fin dalla prima fase delle indagini, imponeva l'attivazione di meccanismi adeguati di tutela della posizione dichiarativa di S.M., che tenessero conto della **situazione di vulnerabilità della persona offesa**, astrattamente riscontrabili nel caso in esame.

L'assenza di adeguati meccanismi di tutela della posizione dichiarativa di S.M. si evinceva dal fatto che le Autorità inquirenti croate **non avevano acquisito le testimonianze dei soggetti con cui la persona offesa era entrata in contatto**, in epoca coeva ai fatti in contestazione, che avrebbero precisato e rafforzato il quadro probatorio, proteggendo al contempo la vittima, la cui condizione di sudditanza psicologica nei confronti di T.M. rendeva vulnerabile la sua posizione testimoniale. Ne conseguiva che il procedimento penale si era inevitabilmente incentrato su un confronto tra due posizioni dichiarative disomogenee e squilibrate, non potendosi collocare su uno stesso piano probatorio le dichiarazioni della vittima e quelle della persona offesa, i cui traumi psicologici – sulla base di quanto emergeva dagli atti processuali – non erano stati tenuti in alcuna considerazione dalle Autorità giudiziarie croate.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, pertanto, riteneva che queste carenze nella gestione della vicenda in esame da parte delle Autorità giudiziarie croate avessero determinato **un'inadeguatezza dell'accertamento giurisdizionale**, che doveva essere censurata ex art. 4 CEDU, dalla quale era derivata l'inidoneità della verifica processuale condotta ad accertare la natura effettiva dei rapporti esistenti tra la ricorrente e T.M.

Osservazioni finali

La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si è esaminata concerne un caso di "tratta di persone per finalità di sfruttamento della prostituzione" di particolare rilievo ermeneutico.

Nel nostro ordinamento, le fattispecie collegate alla "tratta di persone" sono state rivisitate a seguito dell'entrata in vigore della **legge 11 agosto 2003 n. 228**, recante «Misure contro la tratta di persone», così come novellata dal **d.lgs. 4 marzo 2014, n. 2014**, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», la cui introduzione ha imposto un confronto con il

diritto internazionale convenzionale per inquadrare le norme incriminatrici in esame.

La necessità di un siffatto confronto trae origine dalla **Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale**, nota come Convenzione di Palermo, approvata nel 2000, che ha dedicato ampio spazio al fenomeno della "tratta di persone", che postula l'accoglimento della definizione, convenzionalmente accettata di *trafficking of human beings*.

Vale la pena di ricordare che il ***trafficking of human beings***, nell'art. 3, lett. a), del "Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e di bambini", viene così definito: «"Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

In questa stratificata cornice, si collocano le fattispecie collegate alla "tratta di persone" – variamente previste dagli **artt. 600, 601, 602 e 416, comma sesto, cod. pen.** – che appaiono finalizzate a reprimere quelle attività delittuose consistenti nell'offerta iniziale di servizi illegali e nel successivo asservimento, tramite l'impiego della forza fisica o di altre forme di coercizione materiale o morale, di soggetti in funzione del loro sfruttamento per scopi delinquenziali (Sez. 5, n. 4005 del 24/09/2010, Rv. 248899-01; Sez. 1, n. 37087 del 29/09/2010, Zebet, Rv. 248581-01).

Tali fattispecie, quindi, si incentrano sulle condotte di sfruttamento fisico ed economico del soggetto passivo del reato, che ne presuppongono la sottomissione psicologica, cui la pronuncia sovranazionale si riferisce, segnalando la peculiarità della posizione dichiarativa delle vittime di "tratta di persone per finalità di sfruttamento sessuale", che postula la consapevolezza della loro **condizione di vulnerabilità testimoniale** (Corte Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, P., Rv. 278051-01; Sez. 3, n. 3368 del 20/12/2004, dep. 2005, Galiceanu, Rv. 231113-01).

In ipotesi di questo genere, dunque, ci si trova di fronte a forme di asservimento realizzate attraverso comportamenti che limitano la libertà personale dell'individuo, cui si richiama la Corte europea dei diritti dell'uomo, censurando il comportamento delle Autorità giudiziarie croate ex art. 4 CEDU, che collocavano su uno stesso piano processuale le dichiarazioni dell'imputato e quelle della vittima del comportamento criminoso in esame, che appaiono, viceversa, tra loro disomogenee.

Trova, in questo modo, conferma, l'assunto che la "tratta di persone" si fonda su **relazioni interpersonali di asservimento individuale**, che la caratterizzano come una "moderna forma di schiavitù" (Rantsev contro Cipro, n. 25965/04, 7 gennaio 2010), rispetto alla quale occorre tenere ulteriormente presente che l'abolizione generalizzata della condizione di schiavitù come *status* della persona non impedisce che, quantomeno nella prospettiva penalistica afferente alla tutela dei beni giuridici, la situazione soggettiva della vittima possa essere costruita su un'analogia con tale condizione di sottomissione.